

ESENTE



18141/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Composta da:

- Dott. Salvatore Di Palma - Presidente -
- Dott. Renato Bernabai - Consigliere -
- Dott. Vittorio Ragonesi - Consigliere -
- Dott. Andrea Scaldaferrri - Consigliere -
- Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -

Oggetto

Cassazione effetti civili del matrimonio Diritto a conservare il cognome dell'ex coniuge.

R.G.N. 25633/11

C.U.

Cron. 18141

Rep.

Ud. 24/06/14

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

[redacted], elettivamente domiciliata in Roma, [redacted].  
 [redacted].  
 [redacted] che, unitamente all'avv. [redacted], la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso;

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto da ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

- ricorrente -

nei confronti di

[redacted], elettivamente domiciliato in Roma, piazza [redacted]  
 [redacted]  
 [redacted]

[redacted], lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n.

608  
2014

Bosp





frequentazione di ambienti mondani, di rango sociale e censo elevati, assicurando notorietà e agevolazioni confacenti a quelle di una famiglia molto conosciuta nel ramo imprenditoriale perché altrimenti bisognerebbe concludere che ogni moglie divorziata dovrebbe poter mantenere il cognome maritale allorquando appartenga a una famiglia dotata di notorietà.

3. Ricorre per cassazione [redacted] deducendo a) violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 898/1970 e successive modifiche con riguardo all'art. 360 n. 3 c.p.c.; b) contraddittoria, omessa e insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. Ritiene la ricorrente che la Corte di appello ha reso una decisione non conforme alla ratio del citato articolo 5 che consiste nel tutelare e valorizzare ogni interesse di carattere morale, sociale e relazionale alla conservazione del cognome che si dimostri apprezzabile perché investe profili di identità personale. In particolare rileva [redacted] [redacted] che il cognome del marito utilizzato per oltre 32 anni di vita a Milano (e molto più del suo cognome utilizzato solo fino al compimento dei 26 anni nel suo paese di origine), con l'intensità sociale propria dell'appartenenza a una famiglia di imprenditori di fama internazionale, è divenuto segno distintivo indelebile della sua identità personale anche nei confronti del figlio e dei due

Bozzi



nipoti. A fronte di tale pregiudizio , rileva ancora la ricorrente, vi è la assoluta mancanza di pregiudizio (sotto il profilo della reputazione, del decoro o della riservatezza) che deriverebbe a [redacted] dall'utilizzazione da parte della sua ex moglie, persona socialmente stimata e apprezzata anche per la sua irrepreensibile condotta di vita e per l'impegno personale profuso per la famiglia, del suo cognome.

4. Si difende con controricorso [redacted] che chiede dichiararsi inammissibile o comunque rigettare il ricorso rilevando la sua attinenza a mere considerazioni di merito e l'infondatezza della domanda della [redacted] atteso che nel sistema normativo le ipotesi nelle quali è configurabile il diritto della donna al mantenimento del cognome del marito ricorrono soltanto in casi eccezionali in quanto dipendenti da un potere autorizzatorio del tutto extra ordinem rispetto al generale sfavore dell'ordinamento per situazioni confusive.

Ritenuto che:

5. Il ricorso della [redacted] merita sicuramente considerazione dal punto di vista etico per l'evidente attaccamento e rispetto che la ricorrente dimostra, attraverso le sue difese, alla sua esperienza familiare vissuta nel corso di 32 anni accanto al [redacted] ma non può considerarsi fondato dal punto di vista giuridico perché il

Boschi



principio cui l'ordinamento familiare è ispirato è quello della coincidenza fra denominazione personale e status. La possibilità di consentire con effetti di carattere giuridico-formale la conservazione del cognome del marito, accanto al proprio, dopo il divorzio, è da considerarsi una ipotesi straordinaria affidata alla decisione discrezionale del giudice di merito secondo criteri di valutazione propri di una clausola generale ma che non possono coincidere con il mero desiderio di conservare come tratto identitario il riferimento a una relazione familiare ormai chiusa quanto alla sua rilevanza giuridica. Né può escludersi che l'uso del cognome possa costituire un pregiudizio per il coniuge che non vi acconsenta e che intenda ricreare, esercitando un diritto fondamentale a mente dell'art. 8 della C.E.D.U., un nuovo nucleo familiare che sia riconoscibile, come legame familiare attuale, anche nei rapporti sociali e in quelli rilevanti giuridicamente.

6. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso.

La Corte letta la memoria difensiva della ricorrente, ritenuto opportuno anche per l'assenza di precedenti pronunce in materia e per la peculiarità

Boschi





della controversia rimettere la causa alla prima  
sezione civile per la discussione in pubblica udienza;

P.Q.M.

La Corte rinvia alla pubblica udienza della prima  
sezione civile. Dispone che in caso di diffusione del  
presente provvedimento siano omesse le generalità e gli  
altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del  
decreto legislativo n. 196/2003. Così deciso in Roma  
nella camera di consiglio del 24 giugno 2014.

*Bospi*

Il Presidente  
Salvatore Di Palma  
*Salvatore Di Palma*

Depositata in Cancelleria

Oggi, 22 AGO. 2014



IL CANCELLIERE  
*Laura Mauriello*  
Laura Mauriello

IL CANCELLIERE  
*Laura Mauriello*  
Laura Mauriello